

REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

recante modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per le importazioni in Portogallo di ortofrutticoli freschi, nonché modifiche dell'applicabilità di taluni regolamenti riguardanti, da un lato, il meccanismo complementare agli scambi di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di prodotti della floricoltura e di piante vive e, dall'altro, il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 745/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio⁽³⁾ ha abolito il meccanismo di compensazione per gli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽⁵⁾, stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito dal regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio⁽⁶⁾; che tali modalità riguardano diverse situazioni tra cui quelle rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3651/90; che, previa alcune modifiche, il regolamento (CEE) n. 574/86 può pertanto essere utilizzato ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3651/90;

considerando che l'ambito d'applicazione del meccanismo complementare vigente per gli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri è stata ridotta in maniera sostanziale per gli ortofrutticoli con il regolamento (CEE) n. 743/93 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma di quest'ultimo regolamento, il meccanismo complementare relativo agli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli istituito dal regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3836/92⁽⁹⁾, non può più essere applicato;

considerando che il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli originari del Portogallo è stato soppresso; che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione recante modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di orto-

frutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo⁽¹⁰⁾ non può più essere applicato; che non possono più essere applicati nemmeno i prezzi di offerta comunitari fissati per il 1993;

considerando che il meccanismo di compensazione all'importazione di piante vive e di prodotti della floricoltura è stato soppresso;

considerando che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno elencare tutti i regolamenti che in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio il 17 marzo 1993 sono privi di base giuridica e non possono pertanto più essere applicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/86 si applicano, per quanto di ragione, per il meccanismo complementare relativo agli scambi istituito dal regolamento (CEE) n. 3651/90, salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3651/90 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 574/86, è considerata dichiarazione di immissione in consumo in Portogallo la copia numero 4 del documento di transito comunitario interno, vistata dall'ufficio di destinazione, da utilizzare a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90⁽¹¹⁾.

Le disposizioni del primo comma non precludono il ricorso alle procedure semplificate di transito comunitario. Esse non possono comunque costituire motivo di controlli alla frontiera.

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.

(2) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 12.

(3) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 8.

(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(6) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(7) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 9.

(8) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

(9) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 62.

(10) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

(11) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.